

ANNO 2010 – 2011

Regolamento Campionato Provinciale

CALCIO OPEN A 5 GIUOCATORI

**TERMINE ENTRO IL QUALE DEVE PERVENIRE AL C.S.I. IL MODULO DI ISCRIZIONI
COMPILATO CORRETTAMENTE E INTERAMENTE: Le ore 22,00 di venerdì 10 settembre 2010.**

LA PARTE AMMINISTRATIVA RISULTA COSÌ REGOLATA:

AFFILIAZIONE	EURO 120,00
TESSERE DIRIGENTI -ATLETI	EURO 10,00
TASSA DI ISCRIZIONE fase di qualificazione (con disponibilità palestra)	EURO 360,00
TASSA DI ISCRIZIONE fase di qualificazione (senza disponibilità palestra)	EURO 710,00
Garantite minimo 18 partite .	
TASSA PER DISPUTA FASI DI FINALE	
Per le società che disputano i soli gironi di finale	
(con disponibilità palestra)	EURO 100,00
(senza disponibilità palestra)	EURO 200,00
Ulteriore tassa per le società che disputano le fasi successive ai gironi di finale	
(con disponibilità palestra)	EURO 100,00
(senza disponibilità palestra)	EURO 200,00
CAUZIONE	EURO 150,00
Tassa d'iscrizione qualificazione torneo "Primavera" (con disponibilità palestra)	EURO 210,00
Tassa d'iscrizione qualificazione torneo "Primavera" (senza disponibilità palestra)	EURO 420,00
Fasi successive torneo "Primavera"	da stabilire

TASSA SPOSTAMENTO GARA: euro 20,00 da addebitarsi alla società richiedente: Nel caso non venisse specificata la richiedente, la spesa verrà suddivisa la 50% fra le società.

RIUNIONE DIRIGENTI DELLE SOCIETA': lunedì 13 settembre 2010 alle ore 21,00 sede Csi.

SUPERCOPPA: GIOVEDI' 23 settembre 2010 ore 21,00 palestra da stabilire

INIZIO DEL CAMPIONATO: lunedì 27 settembre 2010

GIORNATA DI GARA: DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ

ETA' MINIMA DI PARTECIPAZIONE: 15esimo anno d'età anagraficamente compiuto

ALLA FASE REGIONALE SONO AMMESSE:

- LA VINCENTE DEL CAMPIONATO PROVINCIALE;
- LA SQUADRA CHE SI AGGIUDICHERA' LA "CLASSIFICA FAIR PLAY",.

SERVIZIO "S.O.S. ARBITRO"

Nel caso 20 minuti prima dell'orario fissato per l'inizio della gara l'arbitro ufficiale designato a dirigerla non fosse ancora presente al campo di giuoco, le società possono contattare un delegato del gruppo arbitrale reperibile al seguente numero telefonico, attivato solo nelle fasce orarie in cui si svolge l'attività:

328/3598580

Il numero telefonico deve essere utilizzato esclusivamente per il servizio sopracitato e non per diverso uso, nel qual caso il delegato è autorizzato ad interrompere la comunicazione.

Campionato Provinciale "OPEN" di CALCIO A 5 giocatori 2010-2011

ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE

ARTICOLO 1

La Commissione Calcio a 05 del CSI di Mantova indice ed organizza, per la corrente annata sportiva, il campionato provinciale "Open" a 05 calciatori, riservato ad atleti che abbiano anagraficamente compiuto il quindicesimo anno d'età. La presentazione del modulo d'iscrizione, completamente e correttamente compilato, e l'adempimento delle formalità burocratiche devono avvenire entro il termine stabilito. Iscrivendosi la società accetta ogni normativa emanata dall'Ente.

ARTICOLO 2

Costituisce condizione inderogabile per l'accettazione dell'iscrizione della società il saldo di ogni spettanza economica nei confronti del C.S.I.. L'esistenza di situazioni debitorie e/o l'estinzione della cauzione legittima l'Ente ad imporne il saldo e/o il reintegro. La società che non ottemperi all'invito di produrre al C.S.I. la ricevuta del versamento entro la scadenza fissata sarà considerata rinunciataria alle gare in programma successivamente a tale data, sino a quando non ricorrano gli estremi per la sua esclusione dalla manifestazione.

ARTICOLO 3

Sul modulo d'iscrizione la società dovrà indicare denominazione, nominativo del dirigente reperibile, recapiti telefonico, postale, di fax ed e-mail, colore delle maglie, campo di giuoco e problematiche relative alla formulazione del calendario. La rappresentanza della società spetta ad ogni effetto al Presidente, che potrà rilasciare delega scritta ad altro tesserato della medesima, specificando l'ambito d'applicazione. Ogni variazione relativa a dati o conduzione della società deve essere prontamente comunicata alla C.S.P.C. a 05.

FORMULA DELLA MANIFESTAZIONE

ARTICOLO 4

La C.S.P.C. a 05 si riserva di stabilire d'autorità numero e composizione dei gironi della fase di qualificazione, che si svolgeranno con gare d'andata e ritorno, e le modalità per la disputa della fase finale, che sarà svolta con gironi di sola andata. L'assegnazione d'ogni posizione in classifica nelle due fasi avverrà in base al successivo articolo 5. Per motivi d'opportunità la C.S.P.C. a 05 si riserva la facoltà di variare le sequenza dei calendari (anticipi e/o posticipi di una singola gara sia di una giornata intera) e modificare la formula delle fasi finali.

Il Comitato Territoriale ha facoltà d'escludere dalla fase successiva a quella di qualificazione la società che non abbia partecipato, nei tempi e nei modi prescritti, ad un numero minimo di incontri formativi organizzati dall'Ente, qualora previsti; la sua sostituzione avverrà, nell'ordine di graduatoria finale dello stesso girone eliminatorio, con la prima esclusa.

ARTICOLO 5

La classifica del girone eliminatorio e di finale sarà definita con l'attribuzione di tre punti per gara vinta, uno per gara pareggiata e nessuno per gara persa, in deroga all'art. 21 delle disposizioni regolamentari per le discipline sportive – calcio a 5.

In caso di parità in classifica fra più squadre, per assegnare la posizione in graduatoria finale del girone di qualificazione e quello di finale si stilerà la classifica avulsa calcolata tenendo conto soltanto delle gare giocate tra di loro dalle squadre interessate e seguendo, nell'ordine, i seguenti criteri:

- a - maggior numero di punti ottenuti negli scontri diretti;
- b - a parità di punti, maggior numero di vittorie ottenute negli scontri diretti;
- c - a parità di vittorie, miglior differenza reti realizzate nelle stesse gare (senza conteggiare come doppie le gare segnate in trasferta);
- d - a parità di differenza reti, maggior numero di reti segnate nelle stesse gare;
- e - a parità di reti segnate di cui alla lettera d), miglior piazzamento nella classifica Fair-Play raggiunto fino a quel momento;
- f - a parità di piazzamento nella classifica Fair-Play, maggior numero di vittorie ottenute nell'intero girone al quale ci si riferisce (qualificazione o di finale);

g - a parità di vittorie di cui alla lettera f), miglior differenza reti nella stessa fase;

h – a parità di differenza reti di cui alla lettera g), maggior numero di reti segnate nella stessa fase;

i – a parità di reti segnate di cui alla lettera h), sorteggio.

Laddove occorra determinare l'ultimo posto utile per l'accesso ai gironi di finale od alla fase dei quarti ci si atterrà, nell'ordine, ai criteri stabiliti dalla lettera a) alla lettera h); in caso di ulteriore condizione di parità sarà disputato un incontro di spareggio.

Qualora fosse necessario definire la migliore posizione in classifica (ad es. la migliore seconda) tra Società sportive di gironi diversi si terrà conto nell'ordine dei seguenti criteri:

a – migliore media punti (rapporto fra punti fatti e partite disputate);

b – a parità di media punti, miglior media reti realizzate (quoziente fra reti fatte e partite disputate);

c – a parità di media reti realizzate, miglior media differenza reti (quoziente fra differenza reti e gare disputate);

d – a parità di media differenza reti, media punti disciplina (quoziente fra punti disciplina e partite disputate);

d – a parità di media punti disciplina, sorteggio.

ARTICOLO 6

Le partite dei quarti di finale e di semifinale si svolgeranno ad eliminazione diretta, ad andata e ritorno, con gara d'andata da programinarsi sul campo della società che ha ottenuto il peggior piazzamento in campionato, salvo diversa decisione assunta dalla Commissione Calcio a 5 che, per problematiche logistiche, potrebbe far effettuare un'inversione di campo oppure calendariare la fase in gara unica.

Persistendo la parità al termine dei tempi regolamentari della gara di ritorno degli incontri precedentemente individuati nel presente articolo, ci si atterrà, nell'ordine, ai seguenti criteri:

a - maggior numero di punti ottenuti negli scontri diretti;

b - a parità di punti, miglior differenza reti realizzate nelle stesse gare (senza conteggiare come doppie le gare segnate in trasferta).

Trovandosi le squadre ancora in condizioni di parità si procederà con la disputa di due tempi supplementari di cinque minuti l'uno. Se la situazione di parità non subisse variazioni, saranno battuti i tiri dal punto del calcio di rigore, secondo le modalità previste dal successivo articolo 7.

L'eventuale incontro di spareggio sarà programmato come una gara unica.

La finale per il 1° e 2° posto sarà effettuata in gara unica in campo neutro; quella per il 3° e 4° posto non è prevista. Se al termine dei tempi regolamentari dell'eventuale incontro di spareggio e della finale per il 1° e 2° posto le squadre si trovassero in condizione di parità, si procederà con la disputa di due tempi supplementari di cinque minuti l'uno. Se la situazione di parità non subisse variazioni saranno battuti i tiri dal punto del calcio di rigore, secondo le modalità previste dal successivo articolo 7.

ARTICOLO 7

In occasione dell'esecuzione dei tiri dal punto del calcio di rigore, dopo aver scelto la porta verso la quale saranno calciati e sorteggiato l'ordine in cui si inizierà a batterli, l'arbitro:

a – individuerà i giocatori abilitati al tiro, ovvero tutti quelli iscritti in distinta, salvo quelli espulsi. Se, per qualsiasi motivo (ad es. infortunio, espulsione) le squadre terminassero i tempi supplementari con un numero differente di calciatori, il capitano della formazione in superiorità numerica deve comunicare all'arbitro se intende eguagliare il numero dei giocatori abilitati al tiro a quelli dell'altra squadra, specificando il numero di maglia del compagno escluso dalla battuta, oppure non intende farlo, utilizzando tutti i propri compagni abilitati.

b - farà sostare nel cerchio centrale gli abilitati al tiro ad esclusione dei portieri e dell'incaricato al tiro. Il portiere compagno di chi esegue la battuta deve restare sul terreno di giuoco, all'esterno dell'area di rigore in cui si eseguono i tiri, dove la linea dell'area di rigore interseca quella di porta.

c – annoterà per iscritto la sequenza, comunicatagli dal capitano della squadra, dei calciatori che eseguiranno i tiri dal punto del calcio di rigore.

d - controllerà che i tiri di rigore vengano eseguiti alternativamente da ciascuna squadra e che ogni tiro venga effettuato da atleta differente, che potrà batterne un secondo solo dopo che tutti i compagni abilitati (portiere compreso) ne avranno calciato uno;

e - farà battere alle squadre una prima serie di cinque rigori. Vincerà la squadra che al termine della serie avrà realizzato il maggior numero di reti o che, comunque, prima della conclusione della serie stessa, avrà realizzato un numero di reti tale da non consentire all'altra di raggiungerla coi tiri residui; persistendo il risultato di parità al termine della prima serie,
f - farà continuare ad oltranza con la serie d'un tiro, sempre secondo lo stesso ordine, sino a che, a parità di esecuzioni, una squadra non avrà segnato una rete in più dell'altra.
Tutti i calciatori incaricati possono in qualsiasi momento sostituire il portiere durante l'esecuzione dei tiri di rigore.

CAMPO DI GIUOCO

ARTICOLO 8

Il terreno di giuoco dovrà avere dimensioni minime di mt. 15 x 25, e massime mt. 25 x 42, con tolleranza del 4%. Le porte devono essere munite di reti. Nella palestra devono essere installate due panchine sulle quali prenderanno posto durante la gara le persone che vi sono ammesse. L'impianto deve disporre di spogliatoi e docce in condizioni igienicamente idonee, con ambienti separati per squadre e ufficiali di gara.

ARTICOLO 9

Qualora, prima della disputa della gara la società prima nominata comunichi per iscritto la decisione, da parte dell'Ente proprietario dell'impianto di non concedere la disponibilità del campo, la Commissione Calcio a 05 disporrà d'ufficio il rinvio dell'incontro.

TESSERAMENTO

ARTICOLO 10

La società può tesserare Soci Atleti e Non-Atleti in numero illimitato sino al 30 giugno di ciascun anno. La società che partecipa allo stesso campionato con più squadre deve contraddistinguerle con lettere o sigle; nel caso gli atleti rimarranno vincolati esclusivamente con la formazione con la quale avranno disputato la prima gara o frazione di gara. La Commissione calcio a 05 si riserva la facoltà di decidere se inserirle o meno nello stesso girone di qualificazione.

ARTICOLO 11

Non ha titolo a prendere parte alla gara come calciatore chi:

- a - non è regolarmente tesserato per la società C.S.I. con la quale prende parte all'incontro;
- b - qualora la sua società C.S.I. d'appartenenza partecipi allo stesso campionato con più squadre, disputi incontri con più d'una formazione;
- c - indipendentemente dalla sua partecipazione ad attività ufficiale, è tesserato per il calcio come Atleta con più società C.S.I., anche di diverso Comitato d'appartenenza, per i campionati a 5 giocatori, fatto salvo le eccezioni previste alle lettere c) e d) del successivo art. 12;
- d - indipendentemente dalla sua partecipazione ad attività ufficiale, è vincolato come calciatore o calciatore-allenatore per la F.I.G.C. (a 11 ed a 5 giocatori), pur se a favore della stessa società per la quale è tesserato in C.S.I., salvo le deroghe previste dal successivo articolo 12 lettera a), b) e d);
- e - indipendentemente dalla posizione di tesseramento, debba terminare di scontare provvedimento di squalifica, irrogato dal C.S.I. o, in ottemperanza a quanto previsto dalle vigenti convenzioni, da altra Federazione o E.P.S. italiano.

Non ha titolo a prendere parte alla gara come dirigente chi non ne ha come Atleta in base alle lettere a) ed e) del presente articolo. Chi non ha titolo a prendere parte alla gara come atleta in base alle precedenti lettere c) e d) potrà essere tesserato esclusivamente come dirigente. L'inosservanza a quanto sopra comporta l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal Regolamento di Giustizia Sportiva.

ARTICOLO 12

Si premette che:

1. per "attività ufficiale" Figc s'intende quella relativa ai campionati professionisti, dilettanti, giovanili (nelle categorie in cui è previsto l'utilizzo di atleti che abbiano compiuto il 16° anno d'età), alla Coppa Regione e alla Coppa Italia, con esclusione del campionato amatori.;

2. col termine "prendere parte a gara" si intende:

nel calcio ad 11 giocatori, l'effettiva partecipazione al giuoco dell'atleta;

nel calcio a 5 giocatori, la semplice iscrizione in distinta.

Tutto ciò premesso, in deroga al precedente articolo 11, possono tesserarsi e prendere parte a gara a favore di una società del Csi gli atleti che,

A - pur vincolati con una società affiliata alla FIGC per la disciplina del calcio ad 11 e 05 giocatori, a far data dall'inizio (01° luglio) della stagione sportiva in corso:

- non abbiano preso parte ad alcuna gara ufficiale federale, di qualsiasi serie o categoria;

- abbiano preso parte a gare ufficiali F.I.G.C. di calcio a 05, con esclusione delle serie A e B;

- abbiano preso parte a gare ufficiali di calcio ad 11 giocatori del campionato di Prima, Seconda e Terza categoria di calcio ad 11,

Nel rispetto dei limiti di partecipazione per le categorie sopra enunciati, tali atleti

qualora siano tesserati sia presso la Federazione che presso il ns. Ente per il calcio a 5, a partire dalla data di tesseramento al CSI non dovranno più continuare a prendere parte a tale attività in FIGC, anche nell'ipotesi in cui l'atleta abbia contratto il doppio tesseramento con la stessa società, iscritta con medesima affiliazione sia in Csi che in Figc;

qualora siano tesserati presso la Federazione per il calcio a 11 e presso il Csi per il calcio a 5 potranno continuare a prendere parte alle attività della FIGC.

Questa normativa è estesa anche agli atleti che partecipano ai Campionati esteri.

Antecedentemente alla prima gara ufficiale alla quale gli farà prendere parte, la società CSI dovrà tesserarlo e far pervenire alla Commissione Calcio un'autodichiarazione scritta (facsimile in appendice), comunicando cognome, nome, data di nascita dell'atleta e denominazione della società F.I.G.C. d'appartenenza. Il termine ultimo entro il quale tesserare il vincolato F.I.G.C. e presentare l'autodichiarazione è il 31 dicembre della stagione sportiva in corso.

Ogni squadra C.S.I., indistintamente sia quella la cui la società d'appartenenza ha doppia affiliazione Csi-Figc che le altre, può tesserare ed utilizzare non più di TRE vincolati F.I.G.C. in possesso d'autodichiarazione, senza possibilità di sostituirli, neppure nell'ipotesi in cui uno o più di loro abbia ottenuto lo svincolo con le liste suppletive. Per tutto l'arco del campionato le società devono evidenziare sulle distinte di formazione i nominativi dei vincolati federali. Per poter prendere parte alle fasi finali del campionato, il vincolato Figc dovrà aver partecipato ad almeno cinque gare della fase di qualificazione del campionato Open a 5 giocatori.

Oltre ai giocatori vincolati federalmente che utilizzerà nella fase provinciale, la società Csi ha facoltà di tesserare anche altri atleti F.I.G.C. da non utilizzare esclusivamente per le fasi successive a quella provinciale (regionale e nazionale). Il tesseramento deve essere effettuato nel rispetto di quanto previsto dalle "Norme per la partecipazione all'attività Csi degli atleti tesserati Figc".

B - tesserati federalmente che, indipendentemente dall'aver preso parte ad attività federale come calciatore nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 31 dicembre della stagione sportiva in corso, abbiano ottenuto lo svincolo con le liste suppletive del mese di dicembre della corrente annata. Ogni società C.S.I. può tesserare e far prendere parte a gare del Campionato "Open", a far data dal successivo mese di gennaio, un numero illimitato di atleti in tali condizioni. La titolarità decadrà nel momento in cui l'atleta dovesse contrarre, successivamente, nuovo vincolo federale.

C - risultando tesserati a favore di società Csi per il calcio a 05 ma non avendo ancora preso parte a gare, entro il termine del 31 gennaio dell'anno sportivo in corso richiedano ed ottengano, da parte del Comitato Territoriale di appartenenza, una liberatoria scritta, una volta ottenuta la quale potranno ritesserarsi e prendere parte a gare con altra Società Csi.

D - risultino tesserati per una società di calcio per il C.S.I. o per la F.I.G.C. che venga dichiarata inattiva entro la data del 31 marzo di ciascun anno sportivo, a condizione che i giocatori risultino liberi da ogni altro impegno di tesseramento. Essi potranno tesserarsi nuovamente e prendere parte a gare come Atleta in data successiva a quella di pubblicazione della dichiarazione di "inattività" della società sul C.U. dell'Ente o della Federazione a cui la società era affiliata.

ARTICOLO 13

Non essendo in vigore norme e/o stipulate convenzioni dagli organi competenti, come previsto dall'art. 106 delle Norme per l'attività Sportiva in materia, il doppio tesseramento di atleti e dirigenti fra i due Enti di Promozione Sportiva Csi ed Uisp deve intendersi sempre possibile.

LA PARTITA

ARTICOLO 14

Se quindici minuti prima dell'inizio della gara l'arbitro non fosse ancora arrivato, le società dovranno attivarsi, ai sensi delle Norme per l'attività sportiva, contattando lo "S.O.S. arbitro" o comunque cercando di reperire un arbitro Csi. Vigendo comunque l'obbligo di far disputare la gara, se allo scadere del tempo d'attesa non fosse stato rintracciato un sostituto, le società si dovranno accordare, affidando la direzione dell'incontro a persona tesserata Csi. La società prima nominata dovrà far pervenire, entro le 48 ore successive alla gara, il rapporto di gara e tutta la relativa documentazione allegata. La designazione del secondo arbitro potrà essere disposta d'autorità dall'Organo Competente per motivi di opportunità o su motivata richiesta di una od entrambe le società interessate. Alle società richiedenti verrà addebitata una maggiorazione delle spese arbitrali.

ARTICOLO 15

La gara si disputerà in due tempi di venti minuti l'uno, in deroga all'art. 90 delle Norme dell'attività Sportiva, con un intervallo di dieci minuti. Ogni società può usufruire di un time-out per ogni tempo regolamentare dell'incontro. La partita non potrà essere iniziata o proseguita in mancanza del numero minimo di giocatori per squadra (tre). E' previsto un termine di attesa di quindici minuti, che decorre dall'ora stabilita per l'inizio della gara, entro il quale la squadra ritardataria dovrà presentarsi con almeno tre calciatori in tenuta di giuoco, documenti e distinte già compilate. Scaduto il termine, la gara non verrà disputata.

ARTICOLO 16

La C.S.P.C. a 05 formulerà calendari e programmi cercando di rispettare le richieste, relative alle gare in cui risulti prima nominata, avanzate dalla Società all'iscrizione. Per turno di campionato si giocherà in serate infrasettimanali. Nel caso di contemporaneità d'impegno in attività provinciale e regionale o nazionale del Csi, sarà disposto d'autorità il rinvio di quella provinciale. Orario d'inizio della gara e campo di giuoco saranno fissati in base a quanto indicato sul modulo d'iscrizione dalla società prima nominata in calendario, che potrà comunicare, senza necessità d'avallo dell'avversaria, variazioni almeno 08 giorni prima della data dell'incontro. In caso d'imprevedibile necessità la Commissione, a suo insindacabile giudizio, potrà accogliere variazioni presentate dopo l'ottavo giorno precedente la gara, con addebito alla richiedente d'una tassa. La comunicazione della variazione definitiva o temporanea del campo di giuoco per le gare in cui una squadra risulta prima nominata seguirà lo stesso iter. Se nel girone d'andata la gara venisse disputata sul campo della seconda nominata, la partita di ritorno sarà programmata sul campo della Società che non ha esercitato tale diritto in precedenza, salvo che entrambe non richiedano diversamente per iscritto. Verificato che non sussistano motivi pregiudizievoli all'attività, la C.S.P.C. a 5 darà il suo assenso alle richieste. La programmazione della finale per il 1° ed il 2° posto sarà stabilita d'autorità dalla Commissione Calcio a 5.

ARTICOLO 17

Salvo che l'incontro non rivesta più interesse di classifica, nelle fasi strutturate a gironi non saranno accettate richieste di spostamento di partite in date successive alla conclusione della fase. Per il resto, la società che intenda anticipare o posticipare la data d'una gara dovrà accordarsi e sottoscrivere con l'avversaria una richiesta, da presentare alla C.S.P.C. a 5 almeno otto giorni prima della data in cui la gara era stata calendariata, riportando i nuovi estremi: campo di giuoco, orario di inizio e nuova data, che dovrà essere fissata almeno sei giorni dopo la presentazione della richiesta e non oltre quattro settimane da quella originaria. A suo insindacabile giudizio la Commissione Calcio a 5 potrà accogliere richieste presentate dopo l'ottavo ma non oltre il terzo giorno precedente la data di originaria programmazione, con addebito alla richiedente di una tassa,

prevista anche nel caso riguardassero uno solo degli estremi dell'incontro. La C.S.P.C. a 5 potrà prendere in considerazione una richiesta unilaterale scritta di una società non in grado di conoscere l'avversaria da affrontare otto giorni prima della data in cui dovrebbe disputare la gara o per motivate cause di forza maggiore sopravvenute oltre il termine di scadenza previsto per la richiesta di rinvio (decesso di un tesserato della società il giorno della gara o nei quattro precedenti; funerale, sempre di un tesserato, celebrato il giorno della gara). Verificato che non sussistano motivi pregiudizievoli all'attività la Commissione darà il suo assenso.

ARTICOLO 18

Le gare non iniziate, non concluse od annullate verranno recuperate secondo le modalità previste da accordo scritto che le società dovranno far pervenire al CSI entro il quinto giorno successivo alla data in cui era stato programmato l'incontro o di comunicazione ufficiale d'annullamento. Qualora non sussistano motivi pregiudizievoli all'attività, la C.S.P.C. a 5 darà il suo assenso. Scaduto tale termine, la decisione verrà assunta d'autorità dalla Commissione Calcio a 5.

Nel caso di gare interrotte o sospese per motivi di forza maggiore, una volta accertato che la mancata disputa o proseguimento della gara non sia ascrivibile ad una od entrambe le squadre, se ne disporrà la ripetizione. La gara sarà ripetuta completamente, dall'inizio del primo tempo e dal risultato di 0-0, secondo l'art. 25 delle disposizioni regolamentari per le Discipline sportive .

IMPRATICABILITA' DEL CAMPO DI GIUOCO

ARTICOLO 19

La decisione sulla praticabilità del terreno di giuoco è d'esclusiva competenza dell'arbitro designato a dirigere la gara, che effettuerà la verifica in presenza dei capitani delle squadre. Se il terreno previsto da calendario fosse impraticabile, la gara potrà essere disputata su di un altro terreno di giuoco, praticabile e sito nelle vicinanze. In caso di inagibilità o mancato approntamento del campo di giuoco, non dovuto a cause di forza maggiore, la società ospitante è punita con la perdita della gara, eccetto nel caso in cui si tratti di una società iscrittasi senza disponibilità di palestra, messale nell'occasione a disposizione dal Comitato territoriale Csi di Mantova.

PALLONE - COLORE DELLE MAGLIE

ARTICOLO 20

La società prima nominata deve mettere a disposizione almeno due palloni idonei al giuoco; la seconda nominata almeno uno. Le società devono presentarsi con maglie dei colori dichiarati. Se, a giudizio dell'arbitro, i colori delle mute di maglie delle due squadre fossero confondibili, l'obbligo di sostituire la propria muta incombe alla società che abbia variato i colori senza darne avviso e, nel caso le società si fossero presentate coi colori dichiarati, alla prima nominata.

SOSTITUZIONI

ARTICOLO 21

Nel corso di ciascuna gara ogni squadra, scegliendo fra le sette riserve che può iscrivere in distinta, può effettuare sostituzioni tipo basket, per cui l'atleta già sostituito potrà sostituire a sua volta un compagno. La sostituzione si effettuerà all'altezza della linea mediana del terreno. S'intende che tutti gli atleti trascritti in distinta, anche quelli indicati come riserva, abbiano comunque preso parte alla gara.

DISTINTE DI FORMAZIONE - IDENTIFICAZIONE DEI TESSERATI

ARTICOLO 22

Almeno quindici minuti prima l'orario d'inizio della gara, ciascuna squadra dovrà presentare all'arbitro la distinta di formazione in duplice copia, i documenti d'identità e la documentazione di tesseramento (modelli di tesseramento o tessere) delle persone ammesse nel recinto di giuoco.

La tessera CSI con foto videoimpressa dell'annata in corso vale sia come documento di riconoscimento che come attestazione dell'avvenuto tesseramento; quella dell'annata precedente vale solo come documento di riconoscimento ma non attesta il regolare tesseramento per la stagione in corso. L'arbitro non consentirà l'accesso al recinto di giuoco (atleta, dirigente o tecnico)

né a chi sia sprovvisto di documento di riconoscimento, pur munito di documentazione di tesseramento (fatto salvo la tessera CSI con foto videoimpressa dell'annata in corso), né a chi, riconosciuto secondo le modalità previste dal successivo articolo 23, non esibisca documentazione di tesseramento.

Le distinte di formazione, firmate dal dirigente responsabile, dovranno essere compilate in modo leggibile e senza correzioni sui moduli forniti dal C.S.I. o similari, che riporteranno i nominativi dei giocatori (con l'indicazione di capitano, vice-capitano, vincolati federali, delle riserve ed il numero di maglia di tutti) e dei tesserati ammessi nel recinto di giuoco, specificandone la mansione. A fianco di tutti gli iscritti dovranno essere indicati gli estremi del documento d'identità ed il numero di tessera C.S.I. (o l'indicazione di Mod 2/T o Mod. 2/R, qualora la tessera non fosse stata ancora emessa). La società è responsabile della regolarità del tesseramento delle persone riportate in distinta, indipendentemente dal fatto che vi sia apposta la firma del dirigente responsabile. Saranno ammessi in campo solo i tesserati iscritti in distinta, pur se assenti all'appello. Solo l'atleta ritardatario titolare che vada ad integrare la squadra che abbia iniziato la gara in numero inferiore a cinque atleti, pur non iscritto in distinta, ha titolo per essere ammesso a prendere parte al giuoco, previa identificazione.

ARTICOLO 23

L'arbitro controllerà la documentazione di tesseramento ed effettuerà l'identificazione attraverso uno dei seguenti documenti con foto (anche stampata): carta d'identità, passaporto, patente di guida, porto d'armi, tessera di riconoscimento militare, tessera di riconoscimento di una pubblica amministrazione, libretto o tessera universitaria, permesso di soggiorno, foto autenticata rilasciata dalla scuola frequentata, dal Comune di residenza o da un Notaio, tessera dell'azienda della quale si è dipendenti munita di foto e riportante i dati anagrafici.

Inoltre anche a mezzo di tessera Card Csi con foto videoimpressa (valida sia come documento di riconoscimento che come documentazione di tesseramento), la tessera di riconoscimento sportiva rilasciata dal Comitato CSI di appartenenza; la tessera con foto e dati anagrafici rilasciata da una Federazione Sportiva Nazionale o da una Disciplina Associata del CONI.

Infine, l'identificazione può essere effettuata per conoscenza personale dell'atleta da parte di uno degli ufficiali di gara, che apporrà la propria firma sull'elenco accanto al nome dell'interessato nello spazio riservato all'indicazione del documento di riconoscimento. Non sono validi abbonamenti ferroviari e tranviari, documenti d'associazioni private, tessere associative o similari.

ARTICOLO 24

I calciatori indosseranno maglie recanti sul dorso un numero che li contraddistingua. Di norma, un solo giocatore per squadra, segnato in distinta col numero "zero", potrà indossare la maglia senza numero; la società in difetto incorrerà in sanzioni. Sempre che ciò non arrechi disturbo alla propria funzione, l'arbitro può consentire a più calciatori per squadra di partecipare al giuoco in tali condizioni. E' tollerato l'uso di pantaloncini scaldamuscoli di colore diverso dai calzoncini. I calzoncini dovranno essere mantenuti alzati e la maglia infilata all'interno dei calzoncini. I calciatori non possono indossare alcun oggetto che possa arrecare pericolo a loro stessi ed agli altri.

ARTICOLO 25

La società prima nominata deve mettere a disposizione almeno due differenti persone che svolgeranno funzioni di:

a - **DIRIGENTE RESPONSABILE**, che deve essere maggiorenne, al quale spetta rappresentare la società nei confronti di ufficiali di gara e società avversaria. Egli è responsabile del comportamento dei propri tesserati ed è titolato a sottoscrivere l'eventuale riserva scritta o preannuncio di reclamo a presentare all'arbitro. Mancando l'indicazione in distinta, la mansione s'intende assegnata al capitano della squadra, sempre che sia maggiorenne.

b - **DIRIGENTE ADDETTO ALL'ARBITRO**, che non deve ricoprire contemporaneamente altri incarichi dirigenziali né prendere parte al giuoco come calciatore. La sua assenza comporta un provvedimento disciplinare ma non preclude il regolare svolgimento della gara. Inoltre, sempre se regolarmente tesserati, potranno essere inseriti in distinta il medico sociale, che dovrà esibire documento attestante l'attività professionale esercitata, due persone con compiti dirigenziali ed altri tesserati che assolvano eventualmente all'incarico di servizio sostitutivo di forza pubblica. La società seconda nominata deve mettere a disposizione come minimo l'assistente arbitrale di parte

ed il dirigente addetto all'arbitro. Al recinto di giuoco hanno libero accesso gli addetti all'impianto, il personale paramedico ed i rappresentanti della forza pubblica, se presenti per servizio.

ARTICOLO 26

La responsabilità di mantenere l'ordine pubblico incombe principalmente alla società prima nominata; ove le circostanze lo richiedano devono concorrervi la seconda nominata ed i giocatori d'entrambe le squadre. Il dirigente addetto all'arbitro, dotato di bracciale rosso, ha l'incarico di vigilare sulla tutela dell'integrità fisica degli ufficiali di gara e dei tesserati di ambedue le squadre e di richiedere l'eventuale intervento della forza pubblica e dei mezzi di soccorso. Egli attenderà ufficiali di gara e tesserati della società ospitata all'ingresso dell'impianto per accompagnarli negli spogliatoi, impedendo l'accesso ad estranei. Ove sia possibile, farà parcheggiare il mezzo di trasporto utilizzato dagli ufficiali di gara in luogo idoneo a prevenire atti vandalici. Dall'arrivo dell'arbitro dovrà mettersi a sua disposizione sino a quando questi non abbia abbandonato il campo, salvo che le circostanze consiglino una più prolungata assistenza. Durante l'incontro sosterrà nei pressi dell'ingresso del recinto di giuoco, affiancando gli ufficiali di gara dall'uscita dal terreno agli spogliatoi, offrendo loro bevanda adeguata nell'intervallo ed a fine gara.

PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA

ARTICOLO 27

La società sportiva deve attenersi ad obblighi e doveri imposti dalle normative dell'Ente ed è ritenuta oggettivamente responsabile degli atti compiuti dai propri tesserati e sostenitori nel corso dell'attività sportiva. Qualora, in conseguenza delle inottemperanze o degli atti di cui sopra, venisse influenzato il regolare svolgimento della gara od impedita la sua regolare effettuazione, la società soggiace alla perdita della partita secondo le modalità previste dal Regolamento di Giustizia Sportiva. Non si applica la punizione sportiva nel caso in cui la identità della persona e/o la sua documentazione di tesseramento sia verificata in sede di giudizio, malgrado l'insufficienza dei documenti presentati per il riconoscimento.

RITIRO OD ESCLUSIONE

ARTICOLO 28

In caso di ritiro od esclusione di una squadra dal campionato, fatti salvi tutti i provvedimenti disciplinari assunti in ordine alle eventuali gare annullate anche nei confronti delle squadre avversarie e dei rispettivi tesserati, saranno adottati i provvedimenti previsti dalle Norme dell'Attività Sportiva.

ESECUZIONE DELLE SANZIONI

ARTICOLO 29

Il cumulo di quattro ammonizioni inflitte in gare differenti comporta la squalifica d'una giornata di gara; il Regolamento per la Giustizia Sportiva stabilisce il numero di ammonizioni da conteggiare nel caso di espulsione temporanea. L'efficacia delle squalifiche per somma di ammonizioni comminate in gare differenti decorre dal giorno successivo, anche se festivo, della loro pubblicazione sul C.U.; l'espulsione e l'allontanamento comportano l'automatica squalifica per almeno una giornata di gara od a termine sette giorni, salvo l'adozione di sanzioni di maggior entità. Il provvedimento decorre dalla gara immediatamente successiva a quella in cui è stato adottato, indipendentemente dalla pubblicazione sul C.U. della declaratoria dell'Organo Giudicante.

Ammonizioni e squalifiche mantengono la loro efficacia sino alla conclusione della stagione. Le squalifiche ed i loro residui non estinti al termine dell'annata sportiva dovranno essere scontati, secondo quanto stabilito dalle normative in vigore, l'anno sportivo successivo, divenendo esecutivi dalla data di tesseramento dell'interessato. La squalifica a giornate si intende scontata nella gara in cui sia stato conseguito risultato valido agli effetti della classifica, ma non nel caso in cui la partita non venga disputata per rinuncia della società di appartenenza dello squalificato. Le sanzioni inerenti la squalifica del campo di giuoco si considerano scontate solo se la gara ha conseguito risultato valido agli effetti della classifica, divenendo esecutive dal sedicesimo giorno

successivo alla data di pubblicazione del C.U. che riporta il provvedimento, salvo diverse disposizioni.

L'ESPULSIONE DEFINITIVA E TEMPORANEA

ARTICOLO 30

Un giocatore espulso definitivamente non può più prendere parte alla gara nel corso della quale è stato adottato il provvedimento e dovrà abbandonare il terreno di giuoco. La sua sostituzione con un compagno di squadra potrà essere effettuata alla prima interruzione di giuoco dopo che siano trascorsi due minuti di giuoco effettivo dalla sua espulsione oppure, prima di tale scadenza, se la formazione avversaria, trovandosi in condizioni di superiorità numerica, ha realizzato una rete.

L'espulsione temporanea, notificata con l'esibizione del cartellino azzurro, viene comminata solo nel caso di condotta gravemente sleale, ossia l'intervento che impedisca alla squadra avversaria la realizzazione di una rete o, comunque, la privi dell'evidente possibilità di realizzarla, ad es. il fallo di mano volontario ad intercettare la traiettoria del pallone in occasione di tiro diretto nello specchio della porta o ad interrompere l'azione di un avversario lanciato a rete o qualsiasi altro mezzo illecito (trattenuta per la maglia, calzoncini, braccia, gambe, sgambetto) atto a trattenere o fermare l'avversario lanciato verso la rete, senza alcun ostacolo fra sé e la porta. Tuttavia, se la condotta gravemente sleale si concretizza in modo violento, l'arbitro decreterà l'espulsione definitiva.

L'espulsione temporanea comporta l'inibizione dell'atleta a partecipare al giuoco per un periodo di penalizzazione di due minuti primi effettivi, nel corso dei quali la sua squadra giocherà in inferiorità numerica di un'unità. Se nel corso del periodo di penalizzazione la squadra del giocatore espulso temporaneamente subisse una rete, sempre che si trovi in inferiorità numerica, potrà reintegrare con un altro giocatore quello colpito dal provvedimento. Diversamente, dopo che siano trascorsi due minuti di giuoco effettivo dall'espulsione, alla prima interruzione di giuoco potrà avvenire il reintegro della squadra col giocatore colpito dall'espulsione temporanea o da un suo compagno. Se l'inibizione non fosse stata scontata o lo fosse stata solo in parte alla conclusione dei tempi regolamentari, dovrà essere estinta in quelli supplementari dello stesso incontro, qualora previsti. Se l'inibizione non fosse stata scontata o lo fosse stata solo in parte alla conclusione dei tempi supplementari, l'atleta non sarà abilitato a battere i tiri dal punto del calcio di rigore, laddove previsti. Nel caso il provvedimento fosse stato adottato a carico del portiere la società, avendo l'obbligo di schierare comunque una persona in tale ruolo, nel corso del periodo di penalizzazione potrà sostituirlo, indistintamente, con qualsiasi altro atleta iscritto in distinta.

Solo se una squadra si trovasse, per effetto dell'espulsione temporanea di uno o più dei suoi atleti, ad avere un numero di giocatori inferiore al minimo, l'arbitro riammetterà al giuoco, nel numero necessario per poter proseguire l'incontro, lo/gli atleti sanzionati col cartellino azzurro, reitegrandoli in ordine cronologico e riportandolo a referto. Nel periodo di penalizzazione l'espulso potrà rimanere nel recinto di giuoco, sedendo sulla panchina riservata alla propria società, sempre sottoposto alla giurisdizione disciplinare dell'arbitro. Il giocatore al quale, nel corso della stessa gara, siano state comminate due ammonizioni, o due espulsioni temporanee oppure, indipendentemente dall'ordine col quale sono stati decretate, una ammonizione ed una espulsione temporanea, all'esibizione del secondo cartellino subire l'espulsione definitiva per somma d'ammonizioni e sarà squalificato automaticamente per almeno una giornata di gara.

SCHEDA PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

ARTICOLO 31

Il Dirigente Responsabile o, in sua assenza, il capitano dovrà farsi consegnare la scheda sulla quale l'arbitro avrà riportato i provvedimenti assunti nel corso della gara nei confronti dei tesserati, verificandone la rispondenza. Sulla scheda non saranno necessariamente riportati fatti relativi al comportamento del pubblico o episodi verificatisi dopo la conclusione della gara.

IRRILEVANZA DELLA MANCATA CONOSCENZA

ARTICOLO 32

Per quanto in contrasto, contraddizione o diversa interpretazione fra varie fonti normative relativamente allo stesso argomento, prevalgono nell'ordine: lo Statuto del C.S.I., le norme per l'attività sportiva del C.S.I., le norme annualmente emanate dalla Direzione tecnica Nazionale e dalle Commissioni nazionali per le attività Sportive del C.S.I., i Regolamenti Tecnici nell'edizione propria del C.S.I., i Regolamenti delle singole manifestazioni, i deliberati del CONI, i Regolamenti e le varie norme emanate dalla FIGC..L'ignoranza delle disposizioni vigenti e delle delibere di qualsiasi Organo del C.S.I. non può essere invocata in alcun caso a propria discolpa.

COMUNICAZIONI URGENTI

ARTICOLO 33

Se, per sopravvenuti motivi, dopo la pubblicazione del C.U. si rendesse necessario effettuare a Società e/o atleti comunicazioni inerenti lo svolgimento dell'attività sportiva, comprese deliberazioni assunte dagli Organi di Giustizia Sportiva, L'Ente potrà effettuare tali comunicazioni agli interessati a mezzo telegramma, fax, e-mail o comunicazione scritta consegnata a mano.

LA C.S.P.C. C.S.I. CALCIO a 05

LEGENDA

C.S.I. Centro Sportivo Italiano
C.S.P.C Commissione Sportiva Provinciale Calcio
C.U. Comunicato Ufficiale
E.P.S. Ente di Promozione Sportiva
F.I.G.C. Federazione Italiana Giuoco Calcio
O.T. Organo Tecnico
U.I.S.P. Unione Italiana Sport Popolari

FACSIMILE DI OSSERVAZIONI SCRITTE DELLE SOCIETA'

- Possono essere consegnate all'arbitro al termine dell'incontro o trasmesse direttamente all'O.G. entro le ore 24,00 del giorno successivo alla gara;
- Non costituiscono né riserva scritta né preannuncio di reclamo.

La società....., intende presentare le
seguenti osservazioni scritte in merito alla gara.....

.....categoria Open a.....giuocatori

raggruppamento.....girone andata o ritorno o unico o programmato in data.....

“.....
.....”

Cordiali saluti.

data per la società

.....
(timbro società e firma del Presidente)

XX

**FACSIMILE AUTODICHIARAZIONE UTILIZZO GIUOCATORE
VINCOLATO FEDERALMENTE**

La società....., iscritta al campionato
Provinciale “Open” di Calcio” a.....giuocatori per la corrente stagione, dichiara di utilizzare il Sig.
..... nato il
(cognome e nome)

tesserato per corrente stagione con la società F.I.G.C.
.....

oppure

tesserato per la scorsa stagione sportiva con la società F.I.G.C.
.....

in qualità di giocatore vincolato federalmente, alle condizioni previste dalle normative vigenti.

IL PRESIDENTE DELLA SOCIETA'

data

.....
(firma del Presidente e timbro della Società)

Il nullaosta va inoltrato, separatamente dal modulo di tesseramento, direttamente alla Commissione Calcio, entro i termini di tempi fissati dal Regolamento.